



COMUNE DI PESCAGLIA
PROVINCIA DI LUCCA
Tel. 0583/35401 Fax. 0583/3540215

DETERMINAZIONE N. 522 DEL 26/06/2020

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTI DISABILITA'. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL II^ SEMESTRE 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA\U.O. 5 SOCIALE, SCUOLA E TRASPORTI

Visti:

- il vigente Statuto del Comune di Pescaglia;
- il Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione C.C. n° 47 del 4.10.2016;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 24/10/2019;
- la deliberazione della G.C. n. 84 del 24/10/2019 di Organizzazione della struttura comunale ed approvazione dell'Organigramma e Funzionigramma;
- il Decreto del Sindaco n. 37 del 31/10/2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa del Settore 3 – Servizi alla persona alla sottoscritta Dott.ssa Nadia Mariotti;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27.12.2019, immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020 di approvazione del PEG 2020/2022 con assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili;

Premesso che:

- fin dall'anno 1995 i Comuni della Piana, dopo attenta analisi e valutazione delle attività delegate alla USL, giunsero alla determinazione di riprendere alcune competenze relative alla funzione sociale relative ai servizi di prevenzione e riabilitazione con specifico riferimento all'ambito di intervento dell'handicap per gestirle in forma associata, come contemplato allora dall'art. 5 della LRT 42/92;
- a tal fine fu elaborata una convenzione - seguendo le indicazioni della Regione Toscana – poi approvata nelle competenti sedi istituzionali e successivamente rinnovata senza soluzione di continuità;
- l'art. 34 della LRT n. 41/2005, riguardo alla gestione associata delle funzioni, dei servizi e degli interventi di competenza dei comuni, prevede che le relative forme e modalità siano indicate nel Piano di Zona o nel Piano Integrato di Salute;
- il Piano Integrato di Salute 2007 – confermando le scelte di fondo contenute nel Piano di Zona dell'anno precedente e le cui indicazioni programmatiche e progettuali sono ancora da considerare attuali e vigenti – al punto 4.3.3.4.1., fa espresso riferimento a Convenzioni con il terzo settore per gli interventi sull'handicap, tramite Anffas Onlus Lucca;
- ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) con decreto del Presidente della Repubblica n.1542/64, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, nel 2000 si è qualificata come Onlus (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale) e nel 2004 è stata iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- l'Associazione opera attraverso autonome Associazioni Locali tra le quali – appunto – ANFFAS Lucca Onlus ed è statutariamente impegnata, tra l'altro, nel promuovere lo sviluppo di strutture e servizi abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-

educativi, sportivi, ludico motori, pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali, anche in modo tra loro congiunto;

- Anffas Lucca Onlus è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con il n. LU-368 (decr. n. 25 del 25-6-2003);

- il rapporto in essere – negli ultimi anni disciplinato da una apposita convenzione sottoscritta dalla Associazione e dal Comune di Lucca, per conto di tutti i Comuni della gestione associata che si sono determinati nella individuazione dell'Associazione per le finalità contemplate dalla legge – ha consentito lo sviluppo di almeno tre linee di intervento, ovvero: a) attività di assistenza e di sostegno per l'integrazione nelle strutture educative e scolastiche; b) la Casa Famiglia per soggetti disabili psicofisici; c) il "Progetto Lavoro" rivolto a soggetti disabili psico-fisici;

Rilevato che:

- L'assistenza ed il sostegno per l'integrazione delle strutture educative e scolastiche costituiscono per gli enti locali un obbligo normativo – L. 104/2002, L. 328/2001 e DPCM 14.2.2001 – così come i programmi di inserimento sociale e lavorativo;

- La casa famiglia è struttura di cui è direttamente titolare Anffas Onlus alla cui gestione provvede sulla base di un proprio regolamento;

- Anche il progetto lavoro è una linea operativa di cui Anffas Onlus è direttamente titolare;

- Tale linee operative sono state pertanto innestate tra gli strumenti di cui si avvalgono i servizi comunali per attuare politiche e programmi in materia, sulla base del concerto istituzionale con l'azienda USL 2 Lucca per la elaborazione e la definizione dei progetti individuali di intervento;

Rilevato tuttavia, che per quanto concerne la casa famiglia, per ulteriori sviluppi della normativa sarà di competenza dei Azienda USL;

Considerato che:

- le recenti modifiche alle LRT m. 41/2005 e 40/2005 apportate dalle LL.RR.TT. n. 44/2014 e 45/2014 prevedono che i Comuni congiuntamente alle Aziende USL erogano interventi e servizi ad alta integrazione socio-sanitaria – tra cui rientra la materia della disabilità – mediante convenzione stipulata da tutti i Comuni e dalla Asl con responsabilità di gestione alla stessa;

- nell'Ufficio di Piano come recepito dalla Conferenza zonale,

- la Casa Famiglia sarà una competenza gestita dall'Azienda USL;

- Progetto Lavoro: per questa linea di intervento proseguirà l'attuale gestione mediante convenzione del Comune di Lucca e Anffas;

- Assistenza e sostegno scolastico: nelle more di un eventuale procedura di gara da parte dell'Ente capofila, è prorogata l'attuale modalità gestionale tramite convenzione del Comune di Lucca con Anffas, anche per gli altri Comuni della Piana – ad eccezione del Comune di Capannori che procederà in autonomia;

- in effetti con deliberazione della Conferenza dei Sindaci della Piana di Lucca n. 1 del 29.06.2015 è stata approvata la convenzione per l'esercizio dell'integrazione socio-sanitaria tra i comuni afferenti alla zona Piana di Lucca e l'Azienda USL 2 di Lucca;

- la Convenzione, della durata di 5 anni dalla stipula, prevede che, tra l'altro, le funzioni come quelle di cui trattasi, siano esercitate nell'ambito dell'integrazione tramite convenzione;

- tuttavia la stessa non risulta ad oggi funzionante;

- nel frattempo ribadito che **la natura ed il complesso delle attività e dei servizi di che trattasi non consentono interruzioni di sorta**, è necessario proseguire anche per il 2018 con la situazione "quo ante" riferita al 2015;

- la situazione al 2014 come dettagliatamente riportata dal precedente proprio atto n. 107 del 12.02.2015, come prima precisato, prevedeva il Comune di Lucca capofila;

- per l'attuazione degli interventi indicati, ogni Amministrazione si fa carico di rimborsare la quota parte dei costi stimati;

Tenuto conto che, in base alla normativa nazionale e regionale, alle motivazioni estrinseche nella propria Determinazione e soprattutto in base alle motivazioni evidenziate dal Comune di Lucca che ha, tra l'altro, stipulato le convenzioni relative alla casa famiglia e progetto lavoro, il rapporto tra i Comuni ed Anffas non

può essere assimilato ad un appalto di servizi, anche per la natura delle erogazioni nei confronti di ANFFAS ONLUS che rileva come rimborso dei costi sostenuti, sulla base delle condizioni previste dalla convenzione;

Ritenuto, pertanto, che per tali motivazioni, operando in conformità agli altri Comuni facenti parte della Zona Piana di Lucca, compreso il Comune di Lucca capofila, che il rapporto che si instaura con ANFFAS “NON SOGGIACE alla normativa prevista dalla legge 136/2010 né all’obbligo di acquisire il CIG”;

Ritenuto, quindi, che in attesa di nuove disposizioni che potranno pervenire dalla Conferenza dei Sindaci integrata ai sensi della convenzione sopra citata o dall’ASL, individuato dalla stessa convenzione come soggetto a cui è attribuita la responsabilità della gestione, di assumere l’impegno di spesa verso ANFFAS per lo svolgimento dei servizi;

Rilevato e ribadito che:

- la natura ed il complesso delle attività e dei servizi di che trattasi non consentono interruzioni di sorta e per tale oggettiva motivazione, in base ad una proiezione di costi stimati, si rende necessario impegnare la spesa, relativamente al primo semestre 2019, che ammonta ad un quota presunta di € 25.000,00;
- Si tratta di un periodo transitorio da gestire in attesa della formalizzazione del nuovo soggetto previsto dalle modifiche apportate alle LL.RR.TT. n. 40/2014 e n. 41/2005 dalle LL.RR.TT. n. 44/2015 e 45/2014;

Richiamata la Determinazione n. 228 el 29/02/2020 con la quale si prendeva atto di quanto sopra dettagliatamente specificato e si provvedeva all’assunzione dell’impegno di spesa per il I^ Semestre 2020;

Ritenuto, quindi, che in attesa di nuove disposizioni che potranno pervenire dalla Conferenza dei Sindaci integrata ai sensi della convenzione sopra citata o dall’ASL, individuato dalla stessa convenzione come soggetto a cui è attribuita la responsabilità della gestione, di assumere l’impegno di spesa verso ANFFAS per lo svolgimento dei servizi di che trattasi per il II^ semestre 2020;

Considerato che la presente spesa viene a scadenza nell’esercizio 2020;

Tenuto conto che, in base alla normativa nazionale e regionale, alle motivazioni estrinseche nella propria Determinazione e soprattutto in base alle motivazioni evidenziate dal Comune di Lucca che ha, tra l’altro, stipulato le convenzioni relative alla casa famiglia e progetto lavoro, il rapporto tra i Comuni ed Anffas non può essere assimilato ad un appalto di servizi, anche per la natura delle erogazioni nei confronti di ANFFAS ONLUS che rileva come rimborso dei costi sostenuti, sulla base delle condizioni previste dalla convenzione;

Ritenuto, pertanto, che per tali motivazioni, operando in conformità agli altri Comuni facenti parte della **Considerato** che la presente spesa viene a scadenza nell’esercizio 2019;

Dato atto che:

- che l’attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento è espresso il parere attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del Vigente Decreto Legislativo 267/20000, nonché l’attestazione di compatibilità monetaria per il pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.Lgs. 78/2009;

Viste:

- la L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- la L.R.T. n. 41/2005 e ss.mm.ii.;
- la legge 328/2000;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

1. di confermare quanto disposto con proprio atto n. 228/2020;
2. di finanziare, per quanto in premessa specificato, la spesa presunta di **Euro 20.000,00**, quale rimborso presunto da riconoscere ad ANFFAS Lucca Onlus a fronte della quota per la gestione associata del complesso dei servizi in materia di handicap relativi al Comune di Pescaglia, relativamente al secondo semestre 2020;
3. di imputare la spesa suddetta a carico dell'apposito intervento del Bilancio di previsione 2020/2022, esecutivo, approvato, capiente, Annualità 2020, **Cap. 1050.06**;
4. di dare atto che, in conformità a quanto disposto dagli altri Comuni e dal Comune di Lucca, ente Capofila, il **rapporto che si instaura "NON SOGGIACE alla normativa prevista dalla legge 136/2010 né all'obbligo di acquisire il CIG"**;
5. di dare atto, altresì, che:
 - l'attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
 - il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete internet – sez. amministrazione trasparente - ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
 - il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
 - contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile che l'ha adottato entro il termine di 30 gg. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista;
6. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del Decreto Lgs. N. 193/2003 per le disposizioni non incompatibili.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA\U.O.
5 SOCIALE, SCUOLA E TRASPORTI
D.ssa Mariotti Nadia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147/bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, alla seguente data, diviene esecutivo.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
Bei Stefano

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 82/2005.